REGOLAMENTO (CEE) N. 2915/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che autorizza la Danimarca a sospendere il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che istituisce un regime comune applicabile alle esportazioni [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 [2], in particolare l'articolo 6,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3568/81 del Consiglio [3], le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune sono state subordinate alla presentazione di una licenza di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri; che tale sistema di sorveglianza sostituisce il contingentamento all'esportazione in vigore fino al 31 dicembre 1980;

considerando che nel primo semestre 1982 le esportazioni dalla Danimarca dei prodotti in causa hanno superato di oltre dieci volte l'aliquota di questo Stato membro nel contingente 1980; che tale brusco aumento ha indotto le imprese danesi trasformatrici di cascami di alluminio a ridurre a 60 % il tasso di sfruttamento delle loro capacità di produzione; che, inoltre, l'aumento delle esportazioni di cascami ha portato ad un rialzo del relativo prezzo il quale, ripercuotendosi a livello dei prodotti trasformati, altera la concorrenza rispetto a taluni paesi terzi direttamente concorrenti; che pertanto si può ritenere che sussiste un rischio di carenza di questi prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le autorità danesi sono autorizzate a sospendere il rilascio delle licenze di esportazione per i cascami ed i rottami di alluminio della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.
[2] GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 7.